

Rapporto

numero

6303 R

data

31 marzo 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 25 novembre 2009 concernente la modifica dell'articolo 39 della legge sulla tariffa giudiziaria (tassa di giustizia per le sentenze del giudice della Pretura penale e delle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale)

1. IL TEMA

L'articolo 3 capoverso 2 LTG stabilisce che la tassa di giustizia *"comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari o altre"*.

La Pretura penale stabiliva la tassa di giustizia nella decisione, e se l'accusato chiedeva la motivazione scritta della sentenza, con e in quest'ultima, la Pretura penale fissava una tassa di giustizia più elevata, considerato che la motivazione scritta della sentenza comporta un'attività supplementare del tribunale.

La Corte di cassazione e di revisione penale (cfr. sentenza 7 agosto 2009) ha giudicato inammissibile la prassi della Pretura penale di aumentare in un secondo tempo la tassa di giustizia, qualora occorra redigere la motivazione scritta della sentenza, non esistendo una base legale che consenta di far dipendere la tassa di giustizia anche dalla redazione della sentenza. Inoltre, la tassa di giustizia fa parte del dispositivo e non può essere modificata dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza al dibattimento.

Il Consiglio di Stato propone quindi la modifica dell'articolo 39 capoverso 1 lettere a) e b) della legge del 14 dicembre 1965 sulla tariffa giudiziaria (LTG), per i procedimenti davanti al giudice della Pretura penale e davanti alle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale.

Commissione della legislazione e Consiglio di Stato reputano opportuno mantenere un sistema che prevede due tasse di giustizia distinte a dipendenza del fatto se sia o non sia domandata la motivazione scritta della sentenza.

Con la modifica proposta il Giudice continuerà a fissare nella sentenza la tassa di giustizia, stabilendo nel contempo un importo ridotto se nessuna parte chieda la motivazione scritta della sentenza.

Si ricorda che l'ammontare della tassa compete all'apprezzamento del Giudice.

Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) del 5 ottobre 2007, la procedura penale sarà disciplinata dalla Confederazione, l'articolo 424 CPP-CH lascia ai Cantoni la facoltà di fissare le spese e le tasse di giustizia, ragione per

la quale il Cantone potrà mantenere una regolamentazione in materia di tasse di giustizia anche con il nuovo diritto. L'articolo 422 capoverso 1 CPP-CH stabilisce che le spese procedurali comprendono gli emolumenti (tassa di giustizia) a copertura delle spese. La redazione scritta della sentenza comporta un maggior onere per il tribunale e quindi maggiori spese, che lo Stato può coprire mediante una tassa di giustizia superiore.

Si ricorda che l'esecutivo presenterà prossimamente un disegno di legge per la revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, che terrà conto anche della proposta qui formulata.

2. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita quindi il Parlamento ad accettare questo rapporto e la modifica legislativa descritta.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Bergonzoli - Caimi - Carobbio - Ducry - Ghisletta D. -

Gianoni - Guidicelli - Kandemir Bordoli - Mellini -

Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pestoni - Righinetti